

ACCORDO QUADRO

TRA

ELETTROMECCANICA ADRIATICA SPA IN LIQUIDAZIONE , con sede legale in Ascoli Piceno, Zona Industriale Marino del Tronto, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Ascoli Piceno 00102620440, capitale sociale Euro 1.880.000,00 in persona del suo liquidatore, D.ssa Simona Romagnoli, che sottoscrive in forza di decreto di nomina del Tribunale di Ancona R.G. V.G. 2029/2014 (di seguito il "Venditore");

E

SOCIETA' "XY", con sede legale in [●], Via [●], codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di [●] [●], capitale sociale Euro [●] in persona del suo [●], Sig. [●], che sottoscrive in forza di [●] (di seguito l'"Acquirente"); (di seguito il Venditore e l'Acquirente sono congiuntamente definiti come "Parti" e ognuno di essi singolarmente anche come "Parte")

Premesse

- A. L'Acquirente è risultato aggiudicatario della procedura competitiva per la vendita dell'intera azienda detenuta dal Venditore;
- B. prima della sottoscrizione del presente accordo quadro (d'ora in avanti "Accordo Quadro"), è stato consentito all'Acquirente di effettuare una due diligence legale, finanziaria, commerciale, contabile, fiscale, tecnica e ambientale dell'azienda detenuta dal Venditore (d'ora in avanti la "Due Diligence"); la stessa ha visto la messa a disposizione di documenti e informazioni relativi all'azienda del Venditore, inclusi quelli caricati in una data room virtuale, con possibilità di visita agli impianti produttivi della Società del Venditore e di colloqui con il management del Venditore;
- C. il bando di gara redatto dal Venditore prevede la vendita del 100% delle quote di una costituenda società EA srl, denominata "EA S.r.l." (d'ora in avanti "EA Srl" o la "Società"), in cui sarà conferita l'intera azienda detenuta dal Venditore e, sulla base di quanto previsto nel bando, l'Acquirente è quindi irrevocabilmente obbligato ad acquistare dette quote;
- D. il Venditore potrà includere nella azienda da conferire alla EA Srl anche le quote di una società veicolo (d'ora in avanti "Società Veicolo") nella quale saranno stati previamente conferiti i progetti in itinere (d'ora in avanti "Progetti") relativi agli impianti denominati Galatrella, Ferro 1, Ferro 2 e Sagittario, il tutto come indicato al punto n. 2.2 del bando di gara;
- E. tutti gli atti previsti nel presente Accordo Quadro e l'intera operazione, così come di seguito implementata, sono volti unicamente a perseguire e ottimizzare la liquidazione del Venditore;
- F. Tutti i termini contenuti nel presente Accordo Quadro sono riferiti a giorni lavorativi (da intendersi come tutti i giorni di calendario, ad eccezione del sabato, della domenica e dei giorni nei quali le banche di credito ordinarie non sono di regola aperte sulla piazza di

Ancona per lo svolgimento della loro attività).

Tutto ciò premesso, che, unitamente agli allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, tra le Parti si stipula e conviene quanto segue.

1. OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO. COMPRAVENDITA DELLA PARTECIPAZIONE

1.1 Oggetto dell'Accordo Quadro

Ai termini e condizioni previsti dal presente Accordo Quadro, il Venditore si obbliga a vendere all'Acquirente, e l'Acquirente si obbliga ad acquistare dal Venditore, la Partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale di EA Srl.

L'Acquirente sarà obbligato unicamente all'acquisto di tutta la (e non solo di parte della) Partecipazione libera da gravami.

1.2 Effetto traslativo e godimento

Il trasferimento della proprietà della Partecipazione ai sensi del presente Accordo Quadro avverrà e sarà efficace alla Data di Esecuzione (come di seguito definita), con pieno godimento di tutti i diritti economici e sociali incorporati nella Partecipazione.

1.3 Prezzo Provvisorio

Il corrispettivo provvisorio per la compravendita della Partecipazione, che dovrà essere pagato dall'Acquirente al Venditore alla Data di Esecuzione, contestualmente alla stipula dell'atto di compravendita della Partecipazione, con le modalità di cui al successivo paragrafo 1.6, sarà pari ad Euro [Nota: prezzo di aggiudicazione della procedura competitiva;], fatto salvo l'aggiustamento di cui al successivo paragrafo 1.4.

1.4 Determinazione del prezzo definitivo

A. Ai fini del presente paragrafo 1.4:

- "Attivo Rilevante": indica la somma dei valori delle seguenti poste dell'attivo della Situazione di Trasferimento:
 - (i) le "Rimanenze" di cui alla voce C)-I (nn. da 1 a 5) dello schema dell'attivo di stato patrimoniale ex art. 2424 cod. civ. (d'ora in avanti le "Rimanenze");
 - (ii) i "Crediti" di cui alla voce C)-II (nn. da 1 a 5) dello schema dell'attivo di stato patrimoniale ex art. 2424 cod. civ.;
 - (iii) le "Disponibilità liquide" di cui alla voce C)-IV (nn. da 1 a 3) dello schema dell'attivo di stato patrimoniale ex art. 2424 cod. civ. (d'ora in avanti la "Cassa");
 - (iv) i "Ratei e risconti" di cui alla voce D) dello schema dell'attivo di stato patrimoniale ex art. 2424 cod. civ.;
- "Passivo Rilevante": indica la somma dei valori delle seguenti poste dell'attivo della Situazione di Trasferimento:
 - (i) il "Trattamento di Fine Rapporto" di cui alla voce C) dello schema del passivo di stato patrimoniale ex art. 2424 cod. civ.;
 - (ii) i "Debiti" di cui alla voce D) (nn. da 1 a 14) dello schema del passivo di stato

patrimoniale ex art. 2424 cod. civ.;

(iii) i "Ratei e risconti" di cui alla voce E) dello schema del passivo di stato patrimoniale ex art. 2424 cod. civ.;

- "Poste Rilevanti": indica complessivamente tutte le poste della Situazione di Trasferimento che compongono l'Attivo Rilevante e il Passivo Rilevante;
 - "Principi Contabili": indica le disposizioni del Codice Civile in materia di redazione del bilancio, integrate (ma non sostituite) dai principi contabili predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, come modificati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) o, in mancanza, quelli predisposti dall'International Accounting Standards Committee (I.A.S.C.), applicati, in ogni caso, coerentemente e omogeneamente alla passata prassi del Venditore ed ai criteri di stima e alle metodologie contabili utilizzati dal Venditore per la predisposizione del Rendiconto degli amministratori ex art. 2487 bis c.c. alla data del 29.06.2015 e della Situazione di Riferimento.
 - "Situazione di Riferimento": indica lo stato patrimoniale dell'azienda del Venditore elaborato dal Venditore, riferito alla data del 30.6.2016, e allegato all'Accordo Quadro come Allegato A, che sarà utilizzato ai fini del conferimento di cui al successivo paragrafo 2.2;
 - "Situazione di Trasferimento": indica lo stato patrimoniale della Società riferito alla Data di Esecuzione ed elaborato ai sensi di quanto segue;
 - "Terzo Revisore": indica la società PricewaterhouseCoopers (PwC) società di revisione terza rispetto a Venditore e Acquirente per lo svolgimento delle attività di cui al presente paragrafo 1.4. In caso di incompatibilità della società PricewaterhouseCoopers (PwC) è riservata al Venditore la facoltà di indicare altro nominativo fra le c.d. *big four*;
- B. Entro trenta giorni decorrenti dalla Data di Esecuzione, il Terzo Revisore dovrà predisporre e consegnare alle Parti una relazione scritta (d'ora in avanti la "Relazione"), che conterrà la Situazione di Trasferimento, elaborata dallo stesso Terzo Revisore applicando all'azienda conferita il criterio di continuità dei valori contabili iscritti nella contabilità del Venditore e in conformità ai Principi Contabili.
- C. La consistenza e la valorizzazione delle Rimanenze, ai fini della predisposizione della Relazione e della Situazione di Trasferimento, saranno verificate alla Data di Esecuzione dopo la chiusura dell'attività della Società di quel giorno. La verifica sarà eseguita dal Terzo Revisore alla presenza di un rappresentante designato da ciascuna delle Parti. Il Terzo Revisore procederà alla verifica materiale della consistenza delle Rimanenze, il cui valore sarà determinato valorizzando le Rimanenze presenti sulla base dei medesimi criteri di determinazione e di calcolo applicati nella Situazione di Riferimento. Si conviene espressamente che detti criteri non potranno essere oggetto di contestazione o revisione da parte del Terzo Revisore. Delle attività e delle determinazioni del Terzo Revisore verrà redatto un verbale, sottoscritto dal Terzo Revisore medesimo, le cui risultanze saranno definitive e vincolanti per le Parti ai fini della determinazione delle Poste Rilevanti.
- D. Ai fini della predisposizione della Relazione e della Situazione di Trasferimento,

L'Acquirente dovrà assicurare al Terzo Revisore libero accesso ai documenti ed alle scritture contabili di EA Srl e farà sì che, durante i normali orari d'ufficio, il personale amministrativo garantisca al Terzo Revisore tutta la collaborazione necessaria. L'Acquirente e il Venditore ed i loro consulenti potranno esaminare i documenti e le carte di lavoro del Terzo Revisore, potranno chiedere per iscritto eventuali chiarimenti al Terzo Revisore e presentare al medesimo le loro osservazioni.

- E. Il Terzo Revisore avrà le più ampie facoltà di indagine con poteri di arbitratore ai sensi dell'articolo 1349 cod. civ.
- F. Le determinazioni del Terzo Revisore contenute nella relazione e nella Situazione di Trasferimento ad essa allegata saranno definitive e vincolanti tra le Parti (ai sensi degli articoli 1349 e 1473 cod. civ.) ai fini della determinazione del prezzo definitivo della Partecipazione.
- G. Le spese ed onorari relativi alle prestazioni eseguite dal Terzo Revisore saranno ad esclusivo carico dell'Acquirente.
- H. Una volta che le Poste Rilevanti saranno divenute definitive e vincolanti ai sensi del precedente punto (F), si applicheranno le seguenti disposizioni:
 - ✓ nel caso in cui l'Attivo Rilevante fosse superiore a Euro [N.B. Va indicato l'Attivo Rilevante risultante dalla Situazione di Riferimento], l'Acquirente dovrà pagare al Venditore un ammontare pari alla differenza tra il primo importo e il secondo; oppure, nel caso in cui l'Attivo Rilevante fosse inferiore a Euro [N.B. Va indicato l'Attivo Rilevante risultante dalla Situazione di Riferimento], il Venditore dovrà pagare all'Acquirente un ammontare pari alla differenza tra il secondo importo e il primo;
 - ✓ nel caso in cui il Passivo Rilevante fosse inferiore a Euro [N.B. Va indicato il Passivo Rilevante risultante dalla Situazione di Riferimento], l'Acquirente dovrà pagare al Venditore un ammontare pari alla differenza tra il secondo importo e il primo; oppure, nel caso in cui il Passivo Rilevante fosse superiore a Euro [N.B. Va indicato il Passivo Rilevante risultante dalla Situazione di Riferimento], il Venditore dovrà pagare all'Acquirente un ammontare pari alla differenza tra il primo importo e il secondo.
- I. Il pagamento di quanto dovuto dal Venditore o dall'Acquirente ai sensi del precedente punto (H) sarà effettuato entro e non oltre dieci giorni dalla data in cui il valore delle Poste Rilevanti sarà divenuto definitivo e vincolante ai sensi del precedente paragrafo (F), effettuate le eventuali compensazioni tra quanto dovuto dall'Acquirente al Venditore e quanto dovuto dal Venditore all'Acquirente.
- J. Qualora uno o più Progetti eventualmente conferiti nella Società Veicolo ai sensi dell'articolo 2.2 del bando avranno ottenuto l'iscrizione ai nuovi registri, ai sensi del decreto emesso dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'Acquirente, in aggiunta al Prezzo Provvisorio, dovrà versare altresì il corrispettivo di tutti i Progetti o di quelli di essi che avranno ottenuto l'iscrizione, determinato sulla base della perizia di stima a firma dell'Ing. Fabrizio Cicconi agli atti del Venditore (Galatrella euro 330.500, Ferro 1 euro 102.500, Ferro 2 euro 88.500, Sagittario euro 711.000).

- K. Il pagamento di quanto dovuto dall'Acquirente ai sensi del precedente punto (J) sarà effettuato entro e non oltre dieci giorni dalla data in cui l'iscrizione ai registri sarà divenuta definitiva, cioè decorso il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito del GSE delle graduatorie.
- L. In considerazione del suddetto meccanismo di aggiustamento del prezzo della Partecipazione ivi inclusi i Progetti, l'atto di conferimento di cui al successivo paragrafo 2.2 escluderà la previsione di qualsiasi conguaglio tra il Venditore e la Società per il caso di eventuali variazioni della consistenza patrimoniale dell'azienda tra la data di riferimento della Situazione di Riferimento e la data di efficacia del conferimento.

1.5 Rimborso di eventuali finanziamenti soci

Nel caso in cui, nel periodo compreso tra la data di costituzione di EA Srl e la Data di Esecuzione (d'ora in avanti il "Periodo Interinale"), il Venditore avesse erogato a favore di EA Srl uno o più finanziamenti al fine di assicurare il funzionamento di questa nel corso del Periodo Interinale (d'ora in avanti i "Finanziamenti Soci"), l'Acquirente alla Data di Esecuzione dovrà fornire alla Società i mezzi finanziari necessari affinché questa provveda, alla stessa Data di Esecuzione, al rimborso dei Finanziamenti Soci. Resta inteso che il debito di EA Srl corrispondente agli eventuali Finanziamenti Soci non costituirà una Posta Rilevante e, pertanto, non sarà preso in considerazione ai fini dell'aggiustamento del prezzo della Partecipazione.

1.6 Modalità di pagamento

Tutti i pagamenti da effettuarsi a norma del presente Accordo Quadro saranno effettuati mediante bonifico con valuta fissa cui dovrà seguire conferma scritta dell'avvenuta ricezione da parte dell'istituto bancario del Venditore.

2. ATTIVITÀ ANTERIORI ALL'ESECUZIONE DELLA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE

- 2.1** Il Venditore subito dopo la notifica della aggiudicazione e anche prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro potrà costituire la EA srl con sede ad Ascoli Piceno Z.I. Marino del Tronto con medesimo oggetto sociale del Venditore;
- 2.2** Il Venditore, entro 10 giorni dall'esaurimento della consultazione sindacale di cui al successivo paragrafo 2.7 procederà a deliberare un aumento di capitale sociale e conferirà nella stessa Società l'intera azienda del Venditore, incluso il marchio registrato a nome del Venditore e le eventuali quote della Società Veicolo. Il conferimento sarà oggetto di valutazione da parte di esperto ex art. 2465 c.c. incaricato dal Venditore.
- 2.3** Tutte le spese relative alle operazioni di costituzione della Società e conferimento dell'azienda, ivi compresa la perizia ex art. 2465 c.c. saranno a carico del soggetto Venditore;
- 2.4** Il conferimento riguarderà l'intera azienda del Venditore, cioè il complesso dei beni e dei rapporti giuridici organizzato per lo svolgimento dell'attività del Venditore e includerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) le immobilizzazioni materiali (ivi inclusi gli immobili elencati nell'Allegato B, gli automezzi, i macchinari e le attrezzature), (ii) le rimanenze, (iii) la eventuale partecipazione nella Società Veicolo, (iv) i permessi, le licenze

e le autorizzazioni di qualsiasi natura, (v) i rapporti con tutti i dipendenti del Venditore, (vi) i contratti di cui sia parte il Venditore stipulati per l'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale ai sensi dell'art. 2558, primo comma, c.c., (vii) il trattamento di fine rapporto e gli altri debiti verso i dipendenti, (viii) i crediti e i debiti relativi all'azienda conferita (ivi inclusi i debiti di natura finanziaria, tra cui il debito derivante dal finanziamento chirografario n. 741645477.64 in essere tra il Venditore e Monte dei Paschi di Siena), (ix) i marchi e i brevetti, (x) i ratei e risconti attivi e passivi relativi all'azienda, (xi) un ammontare di Cassa pari al debito del Venditore derivante dal finanziamento chirografario n. 741645477.64 in essere tra il Venditore e Monte dei Paschi di Siena (restando inteso che la Cassa eccedente tale importo non sarà oggetto di conferimento e resterà pertanto nella disponibilità del Venditore).

2.5 L'Acquirente rinuncia a qualsiasi pretesa nei confronti del Venditore, a qualunque titolo, anche risarcitorio, con riferimento:

(A) al caso in cui si dovesse verificare una delle seguenti circostanze: (i) il mancato subentro di EA Srl in uno o più contratti del Venditore in ragione del carattere personale di questi o l'avvenuto recesso dai medesimi da parte del terzo contraente ai sensi dell'art. 2558, 2° comma, c.c., o (ii) il ritardato rilascio da parte di uno o più clienti del Venditore delle qualificazioni eventualmente necessarie per la prosecuzione dei rapporti di fornitura, appalto o contrattuali in genere attualmente in essere;

(B) il venir meno, per effetto del conferimento di azienda, delle iscrizioni a pubblici registri con riferimento alle centrali idroelettriche facenti parte dell'azienda (circostanza pienamente nota all'Acquirente e da questi presa in considerazione ai fini della quantificazione del corrispettivo della Partecipazione);

(C) la mancata iscrizione ai Registri di cui al punto n. 2.2 del bando di gara da parte della Società Veicolo;

Senza pregiudizio per quanto precede, il Venditore collaborerà in buona fede con l'Acquirente al fine di favorire il subentro della Società nei contratti e nelle qualificazioni di cui al precedente punto (A).

2.6 Le Parti si danno atto che: (i) il Venditore, conferendo l'intera azienda da esso detenuta, trasferirà a EA Srl tutti i rapporti di lavoro dipendente in essere al momento del conferimento conservando ai lavoratori, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il medesimo trattamento che essi avevano in precedenza (ii) ferma restando, quindi, la facoltà di recesso da parte di ogni lavoratore, il trasferimento dell'azienda a EA Srl non rappresenterà motivo di licenziamento dei lavoratori dipendenti, e (iii) la Società sarà tenuta a rispettare i trattamenti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi vigenti alla data di conferimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 2112, 3° comma, c.c.

2.7 Il Venditore, entro 10 (dieci) giorni dalla costituzione di EA Srl, farà in modo che sia effettuata la comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali ed alle rispettive organizzazioni di categoria ai sensi dell'art. 47 Legge 428/1990. Le Parti si danno atto che: (i)

i sindacati che riceveranno la comunicazione potranno, nei sette giorni successivi, richiedere un esame congiunto, che dovrà iniziare entro sette giorni dalla richiesta, e (ii) la procedura di informazione /consultazione sindacale si considererà esaurita qualora non sia formulata la richiesta di esame congiunto ai sensi del precedente punto (i) oppure qualora, entro dieci giorni dall'inizio dell'esame congiunto, le parti non abbiano alcun accordo. Qualora il Venditore ne facesse richiesta, l'Acquirente dovrà (i) sottoscrivere la comunicazione di cui all'art. 47 Legge 428/1990 unitamente al Venditore e alla Società, e (ii) prendere parte alle relative consultazioni sindacali.

3. CONDIZIONE SOSPENSIVA ALL'ESECUZIONE

L'obbligo delle Parti di dare corso al trasferimento e al pagamento del Prezzo Provvisorio è sospensivamente condizionato alla intervenuta qualificazione della EA Srl presso ENEL Spa e/o società dello stesso gruppo ENEL.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la condizione è stabilita nell'esclusivo interesse dell'Acquirente e, pertanto, potrà essere rinunciata da quest'ultimo entro la Data di Esecuzione.

4. PERIODO INTERINALE

4.1 Gestione interinale

Fatta eccezione per (i) quanto diversamente ed espressamente previsto dal presente Accordo Quadro (ii) per il conferimento dell'azienda del Venditore a favore di EA Srl e per le operazioni ad esso connesse ivi incluse quelle relative alla salvaguardia dei valori dei Progetti, (iii) per le operazioni poste in essere con il preventivo accordo scritto tra il Venditore e l'Acquirente, e (iv) per le operazioni approvate dall'Acquirente ai sensi del paragrafo 4.2, il Venditore dovrà fare in modo che durante il periodo interinale:

- (a) non acquisti o sottoscriva, a qualunque titolo, partecipazioni in società o aziende o rami d'azienda o beni immobili o diritti reali immobiliari, e non prenda in affitto o in locazione (anche finanziaria) immobili, aziende o rami di azienda, fatta eccezione per il rinnovo di contratti di locazione già esistenti;
- (b) non ceda, a qualunque titolo, né sottoponga a gravami, né conceda in affitto o in locazione o in uso ad altro titolo beni immobili, diritti reali immobiliari, partecipazioni in società, aziende, rami di azienda o diritti di proprietà industriale;
- (c) non ponga in essere alcuna operazione societaria (incluse operazioni sul capitale sociale, fusioni, scissioni, trasformazioni, copertura di perdite o ricapitalizzazioni), non modifichi il proprio statuto né emetta titoli di partecipazione;
- (d) non concluda nuovi contratti di lavoro subordinato con dirigenti o quadri o contratti collettivi di lavoro (anche a livello aziendale);
- (e) non concluda nuovi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con dipendenti diversi da dirigenti o quadri) o contratti di lavoro autonomo, né contratti di agenzia, che comportino, nel loro complesso (cioè tenendo conto di tutti i contratti conclusi) a livello consolidato, l'assunzione di un costo annuo aziendale incrementale superiore a Euro 50.000,00 (rispetto al costo aziendale complessivo esistente alla data di conferimento); a titolo di chiarimento, resta inteso che sarà consentita la sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato per far fronte

ad esigenze temporanee legate allo svolgimento di determinate commesse;

- (f) non licenzi alcun dipendente (salvo che per giusta causa), né conceda aumenti o adeguamenti retributivi o indennità di qualsiasi natura a favore di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, agenti o altri collaboratori, né modifichi in alcun modo le condizioni dei contratti tra la Società e i suddetti soggetti, se non nei limiti imposti dalle leggi o dai contratti collettivi applicabili;
- (g) non risolva o modifichi contratti in essere al di fuori dell'andamento ordinario dell'attività;
- (h) non stipuli alcun nuovo contratto (diverso dai contratti stipulati con aziende di pubblici servizi per le relative forniture, dai contratti di acquisto di materie prime, e dai contratti di vendita dei prodotti e fornitura dei servizi), che comporti obbligazioni di pagamento per la Società oppure che abbia una durata superiore a dodici mesi o sia a tempo indeterminato senza la previsione di un diritto di recesso per la Società con preavviso non superiore a sei mesi;
- (i) non assuma alcun impegno quale fideiussore o garante di terzi;
- (j) non contragga nuovi finanziamenti bancari o indebitamento finanziario in qualsiasi forma, fatta eccezione unicamente per l'utilizzo di linee di credito esistenti alla data di conferimento nei limiti del fido concesso e l'eventuale erogazione di Finanziamenti Soci;
- (k) non eroghi, in qualsiasi forma, finanziamenti a favore di terzi;
- (l) non istauri alcun procedimento giudiziale o arbitrale, in qualità di attore o ricorrente, se non per il recupero di crediti o per l'impugnazione di provvedimenti di condanna al pagamento di somme;
- (m) non conceda dilazioni di pagamento ai propri debitori che non siano in linea con la propria prassi commerciale;
- (n) non rinunci, in tutto o in parte, ad alcun credito o altro diritto fatta eccezione per eventuali rinunce compiute nell'ambito dell'andamento ordinario delle attività e comunque per importi non superiori ad Euro 5.000,00 per singola rinuncia;
- (o) gestisca il proprio "capitale circolante" (cioè i propri crediti e debiti commerciali e il proprio magazzino) in modo conforme alla prassi passata del Venditore, evitando qualsiasi volontaria alterazione dolosamente preordinata a conseguire un indebito vantaggio a danno dell'Acquirente, e dunque, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, (i) non modifichi i termini di pagamento dei propri fornitori e dei propri dipendenti rispetto a quelli abitualmente praticati dal Venditore, (ii) non modifichi i propri termini di incasso contrattuali e le proprie ordinarie politiche di recupero dei crediti rispetto a quelli abitualmente praticati dal Venditore (iii) non faccia ricorso al factoring, (iv) contabilizzi per competenza e paghi alle scadenze previste dalle leggi le imposte e i contributi;
- (p) non perfezioni contratti di copertura di rischio su cambi e su tassi di interesse o contratti derivati di qualsiasi natura;
- (q) non conceda garanzie reali su qualsiasi bene materiale o immateriale;

4.2 Operazioni nel Periodo Interinale

Qualora, durante il Periodo Interinale, la Società intenda porre in essere una qualsiasi delle azioni indicate nel Paragrafo 4.1 che precede, il Venditore dovrà richiedere (anche a mezzo e-mail) il previo consenso dell'Acquirente. L'Acquirente, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta, potrà (anche a mezzo e-mail) comunicare per iscritto al Venditore il suo dissenso in merito alla richiesta ricevuta; qualora l'Acquirente non comunichi la propria decisione al Venditore entro detto termine, la richiesta si intenderà approvata da parte dell'Acquirente.

Resta inteso che, in nessun caso, l'Acquirente potrà esprimere il proprio dissenso relativamente ad attività la cui esecuzione sia richiesta sulla base di un provvedimento anche provvisoriamente esecutivo.

5. ESECUZIONE

5.1 Data di Esecuzione

La sottoscrizione dell'Atto di Trasferimento della Partecipazione, il pagamento del Prezzo Provvisorio ai sensi del precedente paragrafo 1.3, il compimento di tutte le altre attività e la sottoscrizione di tutti gli altri documenti che, ai sensi di questo Accordo Quadro, devono essere rispettivamente compiute e sottoscritti alla Data di Esecuzione, avverrà nel giorno (la "Data di Esecuzione") che sarà indicato dal Venditore all'Acquirente con un preavviso di almeno sette giorni e che dovrà cadere dopo la data di iscrizione nel competente registro delle imprese dell'aumento di capitale di EA Srl sottoscritto e liberato con il conferimento dell'azienda del Venditore.

5.2 Adempimenti dell'Acquirente

Alla Data di Esecuzione l'Acquirente dovrà:

- (a) Sottoscrivere in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata il contratto di compravendita della Partecipazione (d'ora in avanti l' "Atto di Trasferimento");
- (b) pagare al Venditore il prezzo provvisorio ai sensi del precedente paragrafo 1.3;
- (c) pagare, o fare in modo che siano pagate agli enti preposti, con le modalità previste dalla legge, tutte le imposte e tasse dovute per l'acquisto della Partecipazione (diverse dalle eventuali imposte sul reddito del Venditore). In particolare, l'Acquirente si impegna fin da ora a corrispondere l'imposta di registro dovuta in misura proporzionale (cioè in misura pari a quella che sarebbe applicabile in caso di cessione di azienda) mettendola a disposizione del notaio che dovrà curare la registrazione della cessione al momento della cessione della Partecipazione. L'Acquirente avrà facoltà, successivamente, di intraprendere una procedura di rimborso di tale imposta di registro, facendo leva sulla tesi favorevole all'applicazione in misura fissa alle operazioni di conferimento di azienda e successiva cessione delle quote della società conferitaria. In caso di accoglimento di tale istanza di rimborso, l'eventuale risparmio fiscale sarà unicamente a vantaggio dell'Acquirente. L'Acquirente si impegna, in ogni caso, a mantenere indenne il Venditore ed i suoi organi sociali (incluso il liquidatore *pro tempore*) da qualsiasi

responsabilità solidale futura per imposte o tasse derivanti dalla applicazione di imposte o tasse all'operazione oggetto di questo Accordo Quadro (ivi inclusa l'imposta di registro);

- (d) nel caso in cui fossero stati erogati Finanziamenti Soci, fornire a EA Srl i mezzi finanziari per il loro pagamento e fare in modo che la Società provveda al loro rimborso.

5.3 Adempimenti del Venditore

Alla Data di Esecuzione il Venditore dovrà:

- (a) fare in modo che gli amministratori della EA Srl e della eventuale Società Veicolo rassegnino le proprie dimissioni dalla carica con effetto dall'assemblea che provvederà alla loro sostituzione, sottoscrivendo e consegnando all'Acquirente lettere di dimissioni che confermino di non aver nulla a pretendere nei confronti della Società fatta eccezione per il diritto all'emolumento maturato fino alla data di efficacia delle dimissioni se ed in quanto non ancora corrisposto;
- (b) fare in modo che il sindaco unico o i sindaci di EA Srl e della eventuale Società Veicolo, se nominati, rassegnino le proprie dimissioni dalla carica con effetto dalla Data di Esecuzione;
- (c) fare in modo che si svolga un'assemblea della Società che provveda a nominare quali amministratori e, eventualmente, sindaci di EA Srl e della eventuale Società Veicolo i soggetti che saranno indicati dall'Acquirente prima della Data di Esecuzione;
- (d) sottoscrivere l'Atto di Trasferimento;
- (e) consegnare all'Acquirente il libro soci (ove esistente) e gli altri libri sociali di EA Srl e della eventuale Società Veicolo.

5.4 Designazione del Notaio

Il Notaio che redigerà l'Atto di Trasferimento sarà individuato dal Venditore con oneri e onorari a carico esclusivo dell'Acquirente.

6. RESPONSABILITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI

6.1 Patto *de non petendo*

L'Acquirente si impegna a non – e rinuncia al diritto di – intraprendere (e farà sì che la EA Srl e la eventuale Società Veicolo non intraprendano) alcuna azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e/o sindaci di EA Srl e della eventuale Società Veicolo, che abbiano rassegnato le dimissioni dalle rispettive cariche alla Data di Esecuzione, per le attività poste in essere in esecuzione del loro incarico sino alla Data di Esecuzione, con la sola eccezione delle ipotesi di dolo.

6.2 Manleva

L'Acquirente manterrà interamente manlevati e indenni gli amministratori e/o i sindaci di EA Srl e della eventuale Società Veicolo, che abbiano rassegnato le dimissioni dalle rispettive cariche alla Data di Esecuzione, da qualsiasi responsabilità, onere, passività, danno, costo e/o spesa (incluse eventuali spese legali) derivante o occasionato da azioni di

responsabilità promosse nei loro confronti dall'Acquirente o dalla stessa EA Srl o della eventuale Società Veicolo, con la sola eccezione delle ipotesi di dolo.

7. ALTRE PREVISIONI

7.1 Assenza di garanzie del Venditore

Le Parti riconoscono, convengono e si danno atto che:

(a) il Venditore, fatta eccezione per la garanzia sulla titolarità della Partecipazione e sull'assenza di gravami sulla stessa che sarà inserita nell'Atto di Trasferimento, non rilascia e non rilascerà alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, a favore dell'Acquirente con riferimento alla situazione patrimoniale, legale, fiscale, economica e finanziaria di EA Srl e dell'azienda ad essa conferita, sulle loro prospettive future, nonché sui beni, sui rapporti giuridici o sui contratti oggetto di conferimento ai sensi del precedente paragrafo 2.4; tale assenza di dichiarazioni e garanzie da parte del Venditore sarà confermata, nel modo più ampio possibile, anche nell'atto di conferimento di cui al precedente paragrafo 2.2 e nell'Atto di Trasferimento;

(b) Il Venditore non rilascia e non rilascerà alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, a favore dell'Acquirente con riferimento alla correttezza, qualità, accuratezza, pertinenza, completezza o sufficienza per l'Acquirente dei documenti e delle informazioni oggetto dell'eventuale attività di Due Diligence svolta dall'Acquirente e dai suoi consulenti e, pertanto, lo stesso Venditore non avrà alcuna responsabilità, nei confronti dell'Acquirente o di qualsiasi altro soggetto, derivante dall'uso o dalla distribuzione di tali informazioni o documenti.

7.2 Manleva dell'Acquirente

L'Acquirente si obbliga (anche ai sensi dell'art. 1381 del codice civile) a fare in modo che EA Srl paghi puntualmente, soddisfi ed assolva tutti i debiti (inclusi, senza limitazione, tutti i debiti verso i dipendenti e il trattamento di fine rapporto) trasferiti dal Venditore alla stessa EA Srl per effetto del conferimento (d'ora in avanti, congiuntamente, i "Debiti Trasferiti"), indipendentemente dall'eventuale responsabilità solidale del conferente in forza delle applicabili norme di legge, e si obbliga altresì (anche ai sensi dell'art. 1381 del codice civile) a fare in modo che EA Srl rimborsi e tenga il Venditore indenne e manlevato da qualsiasi pretesa o azione svolta nei confronti del Venditore medesimo in relazione a somme dovute, a qualunque titolo, con riferimento ai Debiti Trasferiti, rimborsando altresì al Venditore le eventuali spese processuali e di difesa ragionevolmente sostenute dal Venditore medesimo. L'Acquirente sarà obbligato in solido con la Società per il pagamento di quanto eventualmente dovuto ai sensi del presente paragrafo 7.2.

7.3 Utilizzo gratuito dei locali per lo svolgimento delle attività liquidatorie in corso.

L'Acquirente si impegna (e farà sì che EA Srl e la eventuale Società Veicolo si impegnino) per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla Data di Esecuzione:

(a) a mantenere a titolo gratuito all'interno dell'immobile sito ad Ascoli Piceno Z.I. Marino del Tronto due locali ad uso esclusivo del liquidatore del Venditore per consentirgli lo svolgimento delle attività amministrative della liquidazione. Su richiesta del liquidatore, si impegna sin da ora (e farà sì che EA Srl e la eventuale Società Veicolo si impegnino) a fornire gratuitamente i servizi amministrativi e contabili (anche mediante l'utilizzo di personale dipendente dell'Acquirente) che dovessero rendersi necessari per il compimento della attività liquidatoria;

(b) a mantenere a titolo gratuito all'interno dell'immobile sito ad Ascoli Piceno Z.I. Marino del Tronto altro diverso locale ad uso esclusivo del liquidatore della ERAT Spa (o di suoi ausiliari autorizzati) per consentirgli lo svolgimento delle attività amministrative della liquidazione.

7.4 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni di questo Accordo Quadro dovrà essere effettuata per iscritto, in lingua italiana, e si intenderà eseguita al momento in cui essa giunga a destinazione, se effettuata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) purché sia indirizzata come segue:

(a) se all'Acquirente:

E-mail

Attenzione:

Con copia (anche solo via email) a:

Studio Legale: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

Attenzione Avv. xxxxxxxx

(b) se al Venditore,

E-mails romagnoli@odcecanconapec.it

Attenzione Dott.ssa Simona Romagnoli

o all'eventuale diverso indirizzo PEC che l'Acquirente o il Venditore potrà successivamente comunicare a mezzo di comunicazione inviata in conformità a quanto sopra.

7.5 Imposte e altre spese

Fermo quanto altrimenti previsto nel presente Accordo Quadro, costi, tasse, imposte, spese e altri oneri relativi al presente Accordo Quadro e all'Atto di Trasferimento (ivi inclusa la preparazione e negoziazione dei termini del medesimo) o alla esecuzione delle obbligazioni previste dallo stesso saranno sostenuti come segue:

(a) ciascuna delle Parti manterrà a proprio carico i compensi e rimborsi spettanti ai propri consulenti, revisori e professionisti;

- (b) le imposte indirette e le tasse gravanti su questo Accordo Quadro ovvero sulla compravendita della Partecipazione, così come i costi notarili inerenti agli atti relativi (eccezion fatta per tutte le spese e i costi relativi al conferimento dell'azienda), saranno ad esclusivo carico dell'Acquirente;
- (c) le eventuali imposte sul reddito dovute in conseguenza della compravendita della Partecipazione saranno a carico del Venditore.

7.6 Legge regolatrice e Foro competente

Il presente Accordo Quadro ed i diritti ed obblighi delle Parti dallo stesso derivanti saranno retti ed interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Ancona.

7.7 Ulteriori Adempimenti

Le Parti si impegnano a sottoscrivere e scambiare tutti gli atti e documenti ed a provvedere ad ogni adempimento e a fare quant'altro necessario al fine di dare completa esecuzione al presente Accordo Quadro.

*** **

Il presente Accordo Quadro viene siglato su ciascuna pagina e debitamente sottoscritto sull'ultima in segno di integrale accettazione.